



COMUNE DI LAGNASCO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15 DEL 26/03/2018

OGGETTO:

VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. 2013 DEL COMUNE DI LAGNASCO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7, L.R. 56/77 E SS.MM.II., INERENTE L'AREA URBANISTICA RE.1

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventisei** del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella solita sala delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TESTA Ernesto - Sindaco	Si
2. SACCHETTO Andrea - Vice Sindaco	Si
3. GALLESIO Marco - Consigliere	Si
4. MIGLIORE Ivo - Consigliere	Si
5. BELTRAME Luca - Consigliere	Si
6. MONDINO Marta - Consigliere	Si
7. VAGLIANO Cristina - Consigliere	Si
8. AUDISIO Alberto - Consigliere	Si
9. BERTOLA Raffaele - Consigliere	Si
10. DALBESIO Michela - Consigliere	Si
11. RIVOIRA Giuseppe - Consigliere	Giust.
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signora DOTT.SSA PEZZINI ROBERTA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TESTA Ernesto nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Lagnasco è dotato di P.R.G. approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 26 del 04.11.2016, pubblicata sul B.U.R. n. 48 del 01.12.2016;
- a seguito di intervenuti fabbisogni, come descritto dettagliatamente nella Relazione degli elaborati tecnici di variante, è stata avviata la formazione di una variante allo strumento urbanistico vigente;
- è stato, a tal fine, conferito incarico alla Società di Ingegneria TAUTEMI Associati s.r.l. con sede in Cuneo;
- le modifiche di cui si tratta si qualificano come variante parziale ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i., in quanto:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del P.R.G. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla citata L.U.R. 56/77 e s.m.i.;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla citata L.U.R. 56/77 e s.m.i.;
 - e) non incrementano oltre il 4 per cento la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G., in quanto il Comune di Lagnasco ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e che non è stata attuata la previsione di P.R.G. relativa ad aree residenziali di completamento e nuovo impianto almeno nella misura del 70 per cento;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento essendo il Comune dotato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;
- le modifiche, inoltre, non interessano aree esterne o non contigue a nuclei edificati e, comunque, aree non dotate di opere di urbanizzazione primaria come illustrato all'interno della Relazione.
- il Piano ha una capacità insediativa residenziale prevista di 1.610 abitanti;
- ai sensi dell'art. 17, comma 5, della richiamata L.U.R. 56/77 e s.m.i. è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f) del precedente elenco e, più precisamente:
 - punti c) e d): la dotazione delle aree per servizi di cui all'art. 21 della L.U.R., per la quale è assentito un incremento / riduzione di $\pm 0,5$ mq./ab. corrisponde a mq. 805 (ab. $1.610 \times 0,5$). Con la presente variante non si operano modifiche interessanti tali ambiti.
 - punto e): si ribadisce che il P.R.G. ha una C.I.R. prevista pari a 1.610 abitanti, che non ha

subito incrementi.

- punto f): relativamente all'incremento del 6% ammesso per le attività economiche si puntualizza che sono presenti aree produttive. Si precisa che con la presente variante, relativamente alle aree produttive, non si apportano modifiche di Superficie Territoriale. Pertanto la situazione inerente la capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17, comma 5, lettera f) della L.U.R., risulta essere quella di P.R.G. (vedasi tabella riassuntiva che segue).

Essendo la Superficie Territoriale delle aree produttive pari a mq. 361.370 e l'incremento ammesso del 6% è pari a mq. 21.682, che rimane totalmente a disposizione per future esigenze in sede di variante parziale.

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva di quanto detto in precedenza.

TABELLE RIASSUNTIVE PER LE VERIFICHE DI CUI ALL'ART.17, COMMA 5, L.R. 56/77 E S.M.I.

P.R.G. 2013	Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.) 1.610		S.T. aree Produttive
	Variazione servizi (art. 21 L.U.R.) +/- 0,5	Incremento 4%	361.370
805 mq	mc	21.682 mq	
<i>Varianti parziali</i>	<i>aree servizi mq.</i>	<i>aree residenziali mc.</i>	<i>aree produttive Sup.Ter. mq.</i>
VP1	/	/	/
TOTALE MODIFICHE	0	0	0
RESIDUO A DISPOSIZIONE	+ 805 mq	/ mc	ST a disposizione: 21.682 mq
	- 805 mq	+ increm. 4%	

Dato atto che:

- non ricorrono le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e che la presente variante viene assoggettata al procedimento di V.A.S. svolgendo la fase di Verifica di Assoggettabilità, mediante la predisposizione del Rapporto Preliminare, contemporaneamente all'adozione preliminare, così come precisato nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;
- il Comune di Lagnasco ha individuato presso l'Ufficio tecnico del Comune di Scarnafigi l'Organo Tecnico Comunale atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini V.A.S. inerenti la Variante Parziale n. 1;
- a seguito dell'adozione del progetto preliminare di variante verrà richiesto ai soggetti con competenza in materia ambientale individuati (tra i quali si prevede di consultare il Settore competente della Provincia di Cuneo, l'A.S.L. CN1 e l'A.R.P.A. Piemonte) il parere ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. al fine di verificare l'assoggettabilità della variante alla fase di Valutazione;
- la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente variante non è

incompatibile con piani o progetti sovracomunali;

- la variante, non avendo carattere generale, è esente dalla procedura di adeguamento al P.P.R., ma richiede la verifica di coerenza delle previsioni urbanistiche con il P.P.R., per la quale è stato dedicato apposito capitolo all'interno della Relazione di Variante.

Visto il vigente Piano Regolatore Generale comunale,

Visto il progetto di variante parziale n. 1 al P.R.G. vigente ai sensi dell'17, comma 5, della L.R. 56/77 e s. m. i., redatto dal Soggetto incaricato ed acquisito agli atti con nota prot. n. 1137 del 19/03/2018, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione e Rapporto preliminare;
- Norme di Attuazione e tabelle di zona;
- Tav. 3 – Progetto P.R.G. – Territorio comunale scala 1:5.000
- Tav. 4 – Progetto P.R.G. – Capoluogo scala 1:2.000

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, commi 5 e seguenti della medesima.

Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., recante T.U. delle norme in materia ambientale.

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in particolare l'art. 78 del medesimo in ordine al dovere di astensione degli amministratori in caso di conflitto di interessi.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 della D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., espresso dal Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo.

Udito il Sindaco, il quale invita il Responsabile del Servizio tecnico, presente in Sala consiliare, ad esporre in merito alla Variante parziale in argomento.

Udito l'intervento del Responsabile del Servizio tecnico che illustra le caratteristiche della variante proposta.

Udito il Sindaco, il quale dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono richieste di intervento.

Con votazione: 9 favorevoli, 0 contrari, 1 astenuti (consigliere Dalbesio Michela), resi in forma palese per alzata di mano, il cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente,

DELIBERA

- 1) Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente delibera.
- 2) Di adottare la variante parziale n. 1 al P.R.G. vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., costituita dai seguenti elaborati acquisiti agli atti con prot. n. 1137 del 19/03/2018:
 - Relazione e Rapporto preliminare;
 - Norme di Attuazione e tabelle di zona;

- Tav. 3 – Progetto P.R.G. – Territorio comunale scala 1:5.000
- Tav. 4 – Progetto P.R.G. – Capoluogo scala 1:2.000

- 3) Di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dall'art. 17, commi 5 e seguenti, della richiamata L.U.R. 56/77 e s.m.i.
- 4) Di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti.
- 5) Di dare atto che, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali.
- 6) Di dare atto che la presente variante viene assoggettata alla procedura di V.A.S. con lo svolgimento della Verifica di Assoggettabilità contestualmente alla fase di adozione preliminare così come previsto nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016.
- 7) Di precisare che le previsioni contenute nella presente variante sono coerenti con le previsioni del P.P.R. e le prescrizioni in questo contenute ai sensi della D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 (Approvazione Piano Paesaggistico Regionale).
- 8) Di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo, cui si da mandato per i successivi adempimenti.
- 9) Di dare atto che a partire dalla data della presente deliberazione si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
TESTA Ernesto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dott.ssa PEZZINI Roberta

Copia cartacea del documento originale, digitalmente firmato

Il Segretario Comunale
PEZZINI Dott.ssa Roberta